

(N. 1882)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1957 (V. Stampato n. 2627)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 FEBBRAIO 1957

Modifica al comma 5° dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il quinto comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente:

« Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio ».